

**Centrale Unica di Committenza di Vigevano in forma aggregativa tra Enti
Corso Vittorio Emanuele II n. 25
27029 VIGEVANO (PV)**

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SAP DI VIA BRISA NEL COMUNE DI PARABIAGO - PINQUA – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FACENTE PARTE DELLA PROPOSTA ID 101 CO4REGENERATION DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO CUP B81I21000020005 - CIG A024BA408A

Spett. le Impresa

Buongiorno,

con la presente si invita la S.V. a voler presentare offerta nell'ambito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, d'ora innanzi denominato semplicemente "codice" che questa stazione appaltante ha indetto con determinazione a contrarre n. 151 del 11.09.2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto.

L'appalto ha, dunque, per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare

completamente ultimati i lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SAP DI VIA BRISA IN COMUNE DI PARABIAGO (MI).

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Si precisa che la scrivente stazione appaltante è la Centrale di Committenza di Vigevano, con sede in Vigevano, delegata dal Comune di Parabiago con delibera n. 4 del 10.03.2022, in quanto trattasi di lavoro con una spesa complessiva di quadro economico di € 500.000,00, parzialmente finanziata per € 200.000,00 da Fondi PNRR, ai sensi dell'art. 52 c. 1 lett. a) del DL 77/2021, di modifica dell'art. 1 c. 1 lett. a) del DL 32/2019, per gli affidamenti finanziati con fondi PNRR, fatto salvo dall'art. 225 c. 8 del D.Lgs. 36/2023. La procedura di gara, pertanto, viene gestita dalla Centrale di Committenza fino alla proposta di aggiudicazione, mentre l'aggiudicatario stipulerà il contratto con il Comune di Parabiago.

Il RUP della Centrale di Committenza è la Dott.ssa Carella Anna Lucia

Il RUP del Comune di Parabiago è l'arch. Vito Marchetti

SI DA'ATTO CHE:

-trova applicazione l'art. 225 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse,

anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

- trova applicazione la Circolare Ministeriale del 12.07.2023 “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative” è intervenuta a fornire un quadro sistematico dei rapporti tra il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 e il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in merito alla disciplina applicabile agli interventi PNRR precisando che è prevista l'applicazione, anche successivamente al 1° luglio 2023, tanto delle disposizioni derogatorie previste dal D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), come convertito con L. n. 108/2021, ivi comprese le disposizioni del D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, quanto delle norme di rinvio al vecchio Codice (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e ai relativi atti attuativi, per le opere finanziate con fondi PNRR e assimilate; per quanto non espressamente disciplinato dalle suddette disposizioni, trova applicazione la nuova normativa introdotta dal D.Lgs 36/2023 a far data dal 1° luglio 2023;

1. DESCRIZIONE DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO

L'appalto di lavori è descritto nei seguenti elaborati progettuali, approvati con delibera n. 90 del 11.08.2023:

Elaborato	Denominazione
016-23_DE_D001a	Relazione generale del progetto definitivo-esecutivo, documentazione fotografica, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma
016-23_DE_D001b	Quadro Economico
016-23_DE_D002	Relazione tecnica di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico (ex L.10/91)
016-23_DE_D003	Verifica dei requisiti acustici passivi
016-23_DE_D004	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
016-23_DE_D005	Valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio DNSH
016-23_DE_D006	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
016-23_DE_D007	Computo metrico estimativo
016-23_DE_D008	Elenco prezzi unitari
016-23_DE_D009	Analisi dei prezzi
016-23_DE_D010	Quadro di incidenza della manodopera

016-23_DE_D011	Capitolato speciale d'appalto
016-23_DE_D012	Schema di contratto
016-23_DE_D013	Esame dell'impatto paesistico del progetto
016-23_DE_T001	Inquadramento generale
016-23_DE_T002	Piante - Stato di fatto
016-23_DE_T003	Prospetti - Stato di fatto
016-23_DE_T004	Sezioni - Stato di fatto
016-23_DE_T005	Piante - Progetto
016-23_DE_T006	Prospetti - Progetto
016-23_DE_T007	Sezioni - Progetto
016-23_DE_T008	Piante - Comparativa
016-23_DE_T009	Prospetti - Comparativa
016-23_DE_T010	Sezioni - Comparativa
016-23_DE_T011	Dettagli costruttivi
016-23_DE_T012	Abaco dei serramenti

Il progetto tecnico sopraindicato è allegato nella sua interezza e liberamente scaricabile e consultabile in documentazione di procedura sulla Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.

Il progetto è stato oggetto di Verifica e Validazione, giusto verbale di verifica e validazione sottoscritto dal RUP in data 07.08.2023.

La presente procedura di gara è articolata in unico lotto, come indicato all'art. 1.2 del capitolato speciale d'appalto, in considerazione della funzionalità dell'opera e del raggiungimento degli obiettivi richiesti, per cui l'intervento non risulta tecnicamente suddivisibile in lotti.

Ai sensi dell'art. 2.8 del CSA, L'ultimazione delle opere appaltate dovrà avvenire entro il termine di giorni **150 (centocinquanta)** decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'importo complessivo del lavoro a base d'appalto è pari ad € **356.500,00 oltre IVA**, ripartiti come di seguito indicato:

descrizione	Importo
importo a base di gara soggetto a ribasso	350.000,00 €
costi per la sicurezza non soggetto a ribasso non soggetti a ribasso ex art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016	6.500,00 €
Importo totale dell'appalto	356.500,00 €

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 129.415,75, ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D.lgs. 50/2016. Tali costi sono stati calcolati secondo i parametri e i costi di dettaglio indicati nell'allegato di progetto denominato "016-23_E_D010 Quadro di incidenza della manodopera", al quale si fa integrale rinvio. Il costo della manodopera viene indicato a scopo puramente informativo.

Infatti, nel caso di specie, l'incarico di progettazione è stato perfezionato entro il 1 luglio 2023, data in cui il nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) ha acquistato efficacia: l'incarico di

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, CRE, ACE dei lavori oggetto del presente affidamento è in effetti stato affidato con Dirigenziale DTUT/69 esecutiva il 28.04.2023 allo STUDIO MERONI INGEGNERIA INTEGRATA SRL e il contratto è stato formalizzato con lo studio affidatario in data 02.05.2023- Pec. Prot.12287, precedente appunto alla data in cui il nuovo codice ha acquistato efficacia. Pertanto, ai lavori oggetto del presente affidamento si applica l'art. 23 c. 16 del D.lgs. 50/2016, che assoggetta a ribasso d'asta il costo della manodopera, escludendo dalla ribassabilità solo i costi per la sicurezza. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 225 c. 9 del D.lgs. 36/2023, che recita: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia”*.

Tali dati sono stati determinati anche sulla scorta delle disposizioni di legge e in applicazione dei CCNL di settore.

Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Il contratto è stipulato **“a corpo”**, ai sensi dell'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

L'appalto fa parte della proposta ID 101 CO4Regeneration di Città Metropolitana di Milano - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione m5c2 - componente c2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 ed è pertanto co-finanziato con fondi PNRR e, per la restante parte, con risorse proprie di bilancio del Comune di Parabiago

2. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice sintetico ISTAT del costo di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice

3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche del contratto sono regolate dall'art. 1/7 del CSA. In particolare, si segnala che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. FORMA DI PARTECIPAZIONE SINGOLA O ASSOCIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **cinque** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

5.1 requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal

reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Cause di esclusione derivanti dal finanziamento dell'appalto con risorse PNRR

Tenuto conto che l'Appalto è finanziato nell'ambito del PNRR, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- (i)** agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;
- (ii)** a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
- (iii)** a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di partecipazione, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, le seguenti quote delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
 - (a)** il **25% all'occupazione giovanile**, percentuale in deroga al 30% tenendo conto del livello di specializzazione richiesto per l'esecuzione delle opere oggetto di affidamento
 - (b)** il **5% all'occupazione femminile**, tenendo conto della scarsa incidenza dell'occupazione femminile nel mercato di riferimento.

Tenuto conto di quanto evidenziato dalle Linee Guida oggetto del Decreto 7 dicembre 2021, tale obbligo si ritiene assolto:

- (c) nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, attraverso l'impegno ad assumere personale a norma dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 reso dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso;
- (d) nel caso di consorzio stabile, attraverso l'impegno ad assumere personale a norma dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 reso dal consorzio e/o dalla consorziata indicata come esecutrice.

Restano ferme gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021.

Sono esclusi, in base all'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che abbiano violato l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 citato. L'esclusione opera per un periodo di dodici mesi dalla violazione di detto obbligo.

A tutti gli operatori economici si richiede in fase di gara inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, tenendo conto della specifica natura dei lavori, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire l'applicazione dei CCNL di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

5.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 100 DEL CODICE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale

- Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto
- *(per le cooperative o consorzio di cooperative)*: di essere iscritto nell'Albo delle società cooperative istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e di applicare un trattamento economico non inferiore a quello del contratto collettivo di lavoro anche ai soci lavoratori della cooperativa;

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e di applicare un trattamento economico non inferiore a quello del contratto collettivo di lavoro anche ai soci lavoratori della cooperativa, deve essere posseduto:

- da ciascuna cooperative o consorzio di cooperative, sia essa componente in qualsiasi forma del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo soggetto a tale obbligo

La stazione appaltante effettuerà le verifiche attraverso il sistema FVOE.

5.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA IN CASO DI LAVORI PUBBLICI

I lavori sono ripartibili all'interno delle seguenti categorie e classifiche:

descrizione	importo (euro)		incidenza
	(in cifre)	(in lettere)	
OG 1 Edifici Civili e Industriali (limite al subappalto: 80%)	223.485,33 €	Duecentoventitre milaquattrocentottantacinque/33 euro	62,69%
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (nessun limite di subappalto)	95.998,39 €	Novantacinquemilanovecentonovantotto/39 euro	26,93%
OG 11 Impianti tecnologici (nessun limite di subappalto)	37.016,28 €	Trentasettemilasedici/28 euro	10,38%
TOTALE	356.500,00 €	rtrecentocinquataseimilacinquecento/00 euro	100,00%

La categoria prevalente è la **OG1, classifica I**.

Come desumibile dal CSA, ai sensi dell'art. 40 c. 2 lett. f) punto 9) dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023:

- le lavorazioni ricadenti nella categoria **OG11 costituiscono categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria** ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014. E' pertanto necessario che il concorrente sia in possesso della qualificazione in categoria OG11 per € 37.016,28, dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'all. II.12 del D.lgs. 36/2023. Il possesso di qualificazione SOA in categoria OG11 classifica almeno I esonera il concorrente dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al citato art. 28. In assenza di qualificazione in proprio da parte del concorrente, tali lavorazioni sono eseguibili in RTI con impresa qualificata, oppure sono subappaltabili integralmente a impresa qualificata. Il concorrente che intende ricorrere al subappalto qualificante per tale categoria di lavorazioni deve essere in possesso di qualificazione per pari importo con riferimento alla categoria prevalente OG1 in classifica almeno II, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DL n. 47/2014, al fine di coprire sia le lavorazioni in categoria prevalente sia le lavorazioni nella categoria OG 11 scorporabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 c. 1 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023. Il subappalto qualificante deve essere espressamente indicato nell'offerta. **Inoltre, non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG11**, in considerazione della natura specialistica delle specifiche lavorazioni oggetto del presente appalto, rientranti, come risulta dal progetto posto a base di gara, tra le categorie super

specialistiche. Per tali ragioni, si ritiene che le relative lavorazioni debbano essere eseguite direttamente dall'offerente, ai sensi dell'art. 104 c. 11 del D.lgs. 36/2023.

- **Le lavorazioni ricadenti nella categoria OS6 costituiscono categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria.** Pertanto, il concorrente può partecipare in uno dei seguenti modi se in possesso della qualificazione in categoria OS6 per € 95.998,39, dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'all. II.12 del D.lgs. 36/2023. Il possesso di qualificazione SOA in categoria OS6 classifica almeno I esonera il concorrente dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al citato art. 28. In alternativa, il concorrente può partecipare se in possesso della qualificazione in categoria prevalente OG1 class. II, sufficiente a coprire anche le lavorazioni previste nella categoria OS 6 (OG 1 + OS 6: € 319.483,72 €). E' altresì ammesso l'avvalimento con impresa in possesso di qualificazione idonea in categoria OS6. La categoria è scorporabile ai fini della costituzione di RTI.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 5.

Ai sensi dell'art. 26 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili *in solido* nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti e dichiararli presentando un proprio DGUE e relativa dichiarazione integrativa, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento)

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, come indicate nell'art. 26 c. 1 dell'all. II.12 del d.lgs. 36/2023, sopra richiamato, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. REQUISITI DI ESECUZIONE:

Per i seguenti lavori oggetto dell'Appalto vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37:

- opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica. Impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
- impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio (rilevatori di fumo).

Il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 37/2008 da parte degli installatori è un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione alla gara, tenuto conto che l'attestazione di qualificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi ed ulteriori.

8. SUBAPPALTO E COTTIMO

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. L'appaltatore dovrà dunque necessariamente eseguire in proprio le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 in misura prevalente rispetto al valore della stessa.

Fermo quanto precede, dovranno essere eseguite direttamente dall'appaltatore anche le seguenti prestazioni:

[il 20% della categoria OG 1], per le seguenti ragioni: *“al fine di garantire sia il controllo delle attività di cantiere che il controllo dei luoghi di lavoro al fine di garantire la maggior tutela delle condizioni di sicurezza sia per gli operatori che, soprattutto, per i residenti all'interno dell'immobile oggetto di intervento che saranno comunque presenti durante l'esecuzione dei molteplici interventi”*

I concorrenti che intendono fare ricorso al subappalto devono darne indicazione in sede di DGUE. Diversamente, non sarà possibile autorizzare in fase di esecuzione dell'Appalto Integrato eventuali istanze di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili *in solido* nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per quanto non previsto, si rimanda al capitolato speciale d'appalto e all'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

9. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dei preventivi non è richiesto alcun sopralluogo obbligatorio, essendo le opere da realizzare descritte nel progetto posto a base di gara.

Qualora l'Operatore Economico volesse prendere visione dei luoghi potrà contattare l'Ufficio Lavori Pubblici a mezzo mail al RUP , non verrà però rilasciato alcuna dichiarazione.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL, entro il termine tassativo di scadenza **delle ore 12:00del 23/11/2023.** La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa
- una busta telematica contenente l'offerta economica

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso il SINTEL.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta.

11.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “AMMINISTRATIVA”

Il Concorrente debitamente registrato in SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>.

Nell'apposito campo “**Documentazione amministrativa**” presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

1) Domanda di partecipazione, con la quale il concorrente formula domanda di partecipazione indicando l'assetto di partecipazione alla procedura negoziata (**MOD_1_DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**) In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La dichiarazione di assetto partecipativo è sottoscritta digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

2) “DGUE”: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui alla presente lettera di invito, contenente tutte le indicazioni contenute nel modello **MOD_2_DGUE**, parte integrale e sostanziale della presente lettera di invito

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di tutte le altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera g) e h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il DGUE, firmato digitalmente, deve essere prestato:

- dal concorrente singolo
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre
- nel caso di consorzio stabile, dal consorzio, dal consorziato indicato quale esecutore e dai consorziati che prestano i requisiti
- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria, per quanto di competenza

3) “dichiarazione integrativa al DGUE” (MOD 3_DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE) Nella dichiarazione il concorrente dichiara:

- Completa la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, indicati nel DGUE
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove

presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- **dichiarazione circa il titolare effettivo.** Ai sensi della normativa antiriciclaggio, l'operatore economico ha un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato. Tale dichiarazione non è dovuta dalle imprese individuali. Ogni titolare effettivo indicato, dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura del concorrente. Detta dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello "DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO" messo a disposizione da questa stazione appaltante, Modello 1 allegato alla presente lettera di invito. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione e le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

Criteri per individuazione del "Titolare effettivo" e dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse

Ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e del D.lgs. n. 125 del 2019, vi sono tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: il titolare/i effettivo/i è individuato nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.

3. criterio residuale: se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di non incorrere in nessuna delle situazioni previste dal Regolamento UE 576/2022 e nella Decisione UE 578/2022;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 19.12.2013 reperibile sul sito del Comune di Parabiago https://trasparenza.comune.parabiago.mi.it/archivio19_regolamenti_0_5894.html e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità allegato;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla presente lettera di invito.

- (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) di attestare la conformità all'originale e di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di

inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;

- *(per tutti gli operatori economici)*, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

- *(per tutti gli operatori economici)*, di dichiarare in sede di domanda di partecipazione, l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, le seguenti quote delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

 - il 25% all'occupazione giovanile

 - il 5% all'occupazione femminile

- *(per tutti gli operatori economici con un numero di dipendenti da 15 a 50)* di non aver violato l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 del DL 77/2021. L'esclusione opera per un periodo di dodici mesi dalla violazione di detto obbligo.

- di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

- Indicazione del CCNL impiegato e di garantire l'applicazione dei CCNL di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

- di garantire le particolari condizioni di esecuzione indicate nella lettera di invito

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;

- di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;

La dichiarazione integrativa al DGUE deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che sottoscrivono il DGUE e pertanto:

- dal concorrente singolo

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

- nel caso di consorzio stabile, dal consorzio, dal consorziato indicato quale esecutore e dai consorziati che prestano i requisiti
- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria, per quanto di competenza

4) copia conforme dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (*per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti*) copia conforme dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;

5) PASSOE, di cui all'art. 2 c. 32 delibera 111 del 20 dicembre 2012 rilasciato dall'Autorità Anticorruzione a seguito di apposita registrazione e profilazione al sito <http://www.avcp.it>, nella sezione SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO / FVOE, in relazione al CIG indicato nella presente lettera di invito. Il PASSOE dovrà essere allegato in formato digitale e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

6) attestazione avvenuto pagamento contributo ANAC, secondo le modalità sul sito www.anticorruzione.it

7) Patto di integrità, firmato digitalmente per conoscenza e accettazione interale

8) Eventuale documentazione relativa all'avvalimento: nel caso di avvalimento, dovrà essere allegato:

- il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria
- DGUE, che autocertifichi di possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'ausiliaria
- Copia della SOA dell'impresa ausiliaria
- il PASSOE con la componente dell'ausiliaria
- la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.5.1 del CSA

9) “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi”: Eventuale altra documentazione (nei casi sotto riportati)

Documentazione amministrativa ulteriore per i soggetti associati:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui indica le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità di ogni altro documento amministrativo richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con **data certa** anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni amministrative richieste è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Note sulla presentazione della documentazione amministrativa

Le dichiarazioni e i documenti di cui al presente paragrafo **Documentazione amministrativa**, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La documentazione di cui ai punti precedenti è da redigersi sui modelli allegati alla presente lettera di invito. In alternativa possono essere prodotti i documenti in originale o copia autentica, in corso di validità.

11.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - "BUSTA ECONOMICA"

Nell'apposito "offerta economica" presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente è invitato a indicare la propria migliore offerta economica, consistente nel ribasso percentuale offerto sul valore a base d'asta di € 350.000,00 €, **a pena di esclusione**. Il valore ribassabile non comprende i costi per la sicurezza da interferenze di € 6.500,00, non soggetti a ribasso.

Inoltre, al fine di completare la propria offerta, il concorrente, a pena di esclusione, deve compilare i seguenti campi:

- Nel campo di sistema ***"di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico"***, il concorrente dovrà indicare, **pena l'esclusione automatica** senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, compresi nell'Offerta. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- Nel campo di sistema ***"di cui costi del personale"***, il concorrente dovrà indicare, **pena l'esclusione automatica** senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi della manodopera, compresi nell'Offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.
- Nel campo ***"Costi della sicurezza derivanti da interferenza"*** presente a sistema, il concorrente dovrà inserire l'importo definito dalla stazione appaltante di € **6.500,00** (IVA esclusa), pari al valore complessivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Si rammenta infatti anche in questa sede, come sopra già esplicitato, che i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante hanno un valore puramente indicativo e rientrano nell'importo da assoggettare a ribasso. Nel caso di specie, l'incarico di progettazione è stato perfezionato entro il 1 luglio 2023, data in cui ha acquistato efficacia il nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) e di conseguenza, in applicazione di quanto previsto dall'art. 225 c. 9 del D.lgs. 36/2023, ai lavori oggetto del presente affidamento si applica l'art. 23 c. 16 del D.lgs. 50/2016, che assoggetta a ribasso d'asta il costo della manodopera, escludendo dalla ribassabilità solo i costi per la sicurezza.

Al termine di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Anche l’offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PAdES o firme CAdES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme digitali effettuate con altre modalità.

con firme PAdES o firme CAdES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL. Non saranno accettate, e quindi considerate come non apposte, firme digitali effettuate con altre modalità.

È necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in SINTEL del “Documento d’offerta” **debitamente firmato digitalmente**. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici”, scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.ariaspa.it.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d’impresa costituenti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d’impresa, in quanto elemento essenziale dell’offerta.

12. MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA:

La stazione appaltante individua il soggetto aggiudicatario con ricorso al criterio del massimo ribasso, con individuazione dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 36/2023.

A tal fine, la stazione appaltante indica che verrà applicato il **METODO A** dell’allegato II.2, per l’individuazione delle offerte anomale.

Il calcolo automatico e l’esclusione automatica dell’offerta anomala non è esercitabile qualora le offerte ammesse fossero inferiori a cinque. **Si applica l’esclusione automatica dell’offerta anomala**, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D.lgs. 36/2023. In tal caso, il RUP effettuerà la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 c. 2 del D.lgs. 36/2023

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data della sua presentazione; non sono ammesse offerte né in variante né in aumento.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante utilizza il SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL <http://www.ariaspa.it>. I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito, la propria offerta, debitamente firmata digitalmente.

13. QUESITI DI GARA

Il concorrente può formulare eventuali quesiti entro il termine del **14/11/2023 ore 12:00** esclusivamente tramite l'apposita funzionalità "Comunicazioni di procedura" in SINTEL. La stazione appaltante risponderà ai quesiti tempestivamente pervenuti entro il termine del **16/11/2023**, stesso mezzo. I quesiti di interesse generale, con le relative risposte, verranno pubblicati in forma anonima, in documentazione di procedura in SINTEL.

14. PROCEDURA DI GARA

Durante la prima seduta pubblica del **23/11/2023 alle ore 12:30** presso la sede della CDC di Vigevano presso Comune di Vigevano e più precisamente Saletta SUAP sita al piano terreno di Piazza Sant'Ambrogio, si procederà all'apertura delle offerte telematiche pervenute, all'esame della documentazione contenuta nella busta amministrativa telematica, all'ammissione dei soggetti partecipanti e alle eventuali esclusioni, fatta salva ogni eventuale richiesta documentale alle imprese nell'esercizio del potere di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.lgs. 36/2023.

Nella medesima seduta pubblica ovvero, qualora venga esercitato il potere di soccorso istruttorio, in una successiva seduta pubblica, che verrà comunicata ai soggetti partecipanti pubblicando avviso in procedura SINTEL, con almeno un giorno lavorativo di preavviso, si procederà all'apertura delle buste ECONOMICHE, ed alla lettura delle stesse, all'individuazione di eventuali offerte che risultassero anomale ai sensi dell'art. 53 del Codice, all'esclusione automatica stesse e, anche nel caso in cui non ci siano offerte anomale, all'individuazione dell'offerta miglior offerente, con approvazione della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante. Rimane sotto l'esclusiva responsabilità dei concorrenti consultare l'area documentazione in SINTEL.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta da parte della CDC di Vigevano, che procederà a verificare, in capo al soggetto a cui aggiudicare l'appalto, il possesso dei requisiti di cui all'art. 94, 95 e 98 del Codice.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare **CCNL Edilizia**, identificato con il seguente codice alfanumerico: **F012**.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto in relazione alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Al fine dell'assunzione provvedimento di aggiudicazione, nei casi di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico miglior offerente è tenuto a presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

A seguito dell'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto, dovrà far pervenire al committente, entro la data di stipula del contratto, la seguente documentazione:

- **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 53 e art. 117 D.lgs. 36/2023 (nella misura del 5% dell'importo del contratto)
- **bollo di € 120,00** ai sensi dell'art. 18 c. 10 e Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;
- **dichiarazione circa il conto corrente dedicato**, nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari
- **dichiarazione circa il rispetto dell'art. 26 D.Lgs.81/2008**, contenente idonea autocertificazione di cui all'art.29 c.5 D.lgs. 81/2008, di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 c.1 lett. a), di essere dotato di dispositivi di protezione individuali in dotazione (ove necessario) e di aver effettuato la formazione obbligatoria e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal citato decreto.
- **Firma del DUVRI, con indicazione dei dati aziendali.**

Ai sensi dell'art. 55 c. 1 del d.lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto con il Comune di Parabiago di appalto ha luogo entro i successivi 30 giorni dall'aggiudicazione per atto in forma pubblica amministrativa avanti al Segretario Comunale del Comune di Parabiago. I termini dilatori di cui all'art. 18 c. 3 e 4 del medesimo decreto non si applicano al presente appalto, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 c. 3 e 4 del D.lgs. 36/2023.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, ex art. 119 e 120 del Codice del Processo Amministrativo.

16. ALTRE DISPOSIZIONI REGOLANTI L'APPALTO:

- La normativa di riferimento è la seguente: D.L. 36/2023
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 e 47 DPR.445/2000 saranno sottoposte ai controlli previsti dall'art.71 del DPR citato.
- Il risultato della procedura in oggetto e l'aggiudicazione saranno resi noti tramite PEC;
- La cessione del contratto è vietata all'Impresa aggiudicataria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- Il contratto potrà essere consegnato, sotto riserva di legge, all'aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso allo stesso.
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

* * *

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La stazione appaltante tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il titolare e Responsabile del trattamento è la Centrale Unica di Committenza di Vigevano, nella persona del Dirigente del settore servizi tecnici e del territorio.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto, il rappresentante legale della società si intende nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui il Comune di Parabiago è Titolare - strumentali per l'adempimento delle attività contenute nel contratto da stipulare. La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è specificata nel contratto e ad esso correlata, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti. Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile nominato conserva

nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

***Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate**

Allegati:

- MODELLO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- MODELLO 2: DGUE
- MODELLO 3: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE
- MODULISTICA PNRR
- INFORMATIVA PRIVACY
- DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
- PATTO DI INTEGRITA'
- CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI PARABIAGO